

1874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP

Provvedimento n. 31415

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 dicembre 2024;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le segnalazioni delle società Open Fiber S.p.A. del 21 giugno 2024, integrata successivamente con ulteriori elementi nelle date 19 settembre 2024, 4 ottobre 2024, 12 novembre 2024 e 4 dicembre 2024, Vodafone Italia S.p.A. dell'8 agosto 2024, Iliad Italia S.p.A. del 14 agosto 2024 e dell'Associazione Italiana Internet Provider del 14 ottobre 2024;

VISTE le informazioni riportate da Sky Italia S.r.l. nel corso dell'audizione tenutasi in data 5 marzo 2024, da Retelit S.p.A. nel corso dell'audizione tenutasi in data 2 luglio 2024 e da Open Fiber S.p.A. nel corso dell'audizione tenutasi in data 4 dicembre 2024;

VISTE le informazioni portate all'attenzione dell'Autorità dalla società FiberCop S.p.A. il 26 giugno 2024, il 15 luglio 2024, il 5 agosto 2024 e l'11 ottobre 2024 nonché le informazioni pervenute dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 25 novembre 2024;

VISTA la decisione della Commissione europea del 30 maggio 2024, caso *M.11386 – KKR/NETCO*;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. FiberCop S.p.A. (di seguito, "FiberCop") è una società costituita nel novembre 2020, quale veicolo per la realizzazione di reti secondarie in fibra ottica, anche attraverso il lancio di un'offerta di servizi di accesso di "coinvestimento". Fino al 30 giugno 2024, FiberCop ha operato quale fornitore di servizi di accesso all'ingrosso in esclusivo riferimento alla rete secondaria. In questa fase iniziale, la società è stata sotto il controllo congiunto di TIM, con una partecipazione pari al 58% del capitale, e di Teemo Bidco (società di scopo controllata dal fondo KKR) col 37,5% mentre Fastweb S.p.A. deteneva il 4,5%. Dal 1° luglio 2024, la società è passata sotto il controllo esclusivo indiretto di KKR^{*1}, a valle dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture di rete fissa di TIM ed è ora attiva nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa².

2. Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche "TIM") è una società storicamente attiva nell'installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell'offerta dei relativi servizi. A partire dal 1° luglio 2024, al completamento del processo di scorporo, TIM non è più titolare della rete telefonica. Pertanto, mentre continua a fornire servizi al dettaglio ai consumatori finali, si rifornisce di servizi di accesso all'ingrosso da altri operatori e in particolare da FiberCop, a sua volta divenuta proprietaria della rete fissa dopo la cessione del relativo ramo d'azienda da TIM. Allo stato, non risulta presente una partecipazione di controllo del capitale; i soggetti con le quote più importanti sono Vivendi SA, società di diritto francese attiva nelle telecomunicazioni e nei media, con il 23,75% e Cassa Depositi e Prestiti, con il 9,81%. Nel 2023, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale dal Gruppo Telecom (dunque, precedentemente allo scorporo della rete) è stato di circa 16,3 miliardi di euro, di cui circa 11,9 miliardi derivanti da vendite in Italia.

II. L'ACCORDO FRA FIBERCOP E TELECOM ITALIA

3. Successivamente al completamento dell'operazione di scorporo della rete, a luglio 2024, i rapporti tra FiberCop e TIM sono stati disciplinati da un nuovo contratto denominato *Master Service Agreement* (di seguito, MSA). Il nuovo

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Da quanto risulta, il capitale di FiberCop è detenuto dalla società Optics HoldCo S.r.l. il cui capitale a sua volta è ripartito nel seguente modo: [omissis].]

² [Cfr. decisione della Commissione europea, 30 maggio 2024, caso *M.11386 – KKR/NETCO*.]

contratto ha sostituito il precedente accordo che insisteva però tra la TIM ancora verticalmente integrata e la FiberCop allora ancora partecipata in maggioranza da TIM. Ora che TIM è divenuta una società attiva nel mercato dei servizi al dettaglio, il nuovo contratto di servizio con la nuova FiberCop è funzionale a procurarsi i servizi di accesso alla rete a monte, finora forniti in autoproduzione dalla divisione interna *wholesale* di TIM e dalla vecchia FiberCop.

4. In data 15 luglio 2024, FiberCop ha depositato la versione definitiva del MSA. Tale contratto prevede che i servizi di accesso all'ingrosso, passivi e attivi, siano forniti in esclusiva da FiberCop per quindici anni, rinnovabili in automatico per altri quindici anni. Altri servizi saranno invece forniti da TIM a FiberCop. Secondo quanto dichiarato da FiberCop nella nota di accompagnamento depositata con l'MSA, l'accesso è reso disponibile a TIM a termini e condizioni non discriminatorie, e con l'impegno di FiberCop a operare sulla base di un modello *wholesale-only*.

5. L'MSA ha una durata di quindici anni a decorrere dalla data di sottoscrizione (cioè dalla data del *closing* dell'operazione di cessione della rete). Prima della scadenza del contratto, però, TIM e FiberCop *[omissis]*, tenendo conto di specifici parametri. Pertanto, la durata effettiva è di quindici anni, rinnovabili per altri quindici anni.

6. I servizi che TIM acquisirà da FiberCop (Servizi FiberCop), sulla base dell'MSA sono i seguenti: (a) Servizi di accesso; (b) Servizi B2B (questi includono in particolare i diritti IRU concessi a TIM sui collegamenti *[omissis]*, oltre ai servizi di co-locazione, servizi di interconnessione per fonia *legacy* e servizi di banda per accessi *legacy*); (c) Servizi di rete (*engineering, delivery e assurance*); (d) Servizi immobiliari; (e) Servizi di energia. L'esclusiva a favore di FiberCop dura per l'intera durata del contratto, ossia per quindici anni, rinnovabili per altri quindici solo per i servizi di accesso alla rete *sub* (a); per gli altri, l'esclusiva dura i primi *[omissis]* anni.

7. Per quanto riguarda i servizi che FiberCop acquista da TIM, l'MSA disciplina i seguenti: (a) Servizi di *Data Center*; (b) Servizi mobili corporate; (c) Servizi di rete aziendale; (d) IT BSS – Servizi di Comunicazione e Collaborazione per i dipendenti di FiberCop; (e) servizi di trasporto per fornire *Bitstream* ai clienti di FiberCop, unico interlocutore con i terzi che richiedono servizi di accesso. Inoltre, FiberCop subentrerà nei contratti di locazione di alcuni immobili che, dopo l'operazione, rimarranno all'interno del perimetro di TIM.

8. I servizi forniti da TIM a FiberCop hanno lo scopo di consentire la continuità operativa di FiberCop dopo il *closing*. Per i servizi che TIM fornisce a FiberCop, non ci sono esclusive a favore di TIM, fuorché dei *[omissis]* per i servizi di *Data Center* e *[omissis]* per i servizi di telefonia mobile erogati ai dipendenti di FiberCop (che FiberCop ritiene compatibile con la durata dei contratti di telefonia mobile per le aziende).

9. Per l'intera durata dell'MSA, TIM s'impegna a: (i) acquistare tutti i servizi *[omissis]*, nonché tutti gli altri servizi *[omissis]* da FiberCop; (ii) non autofornirsi o acquistare da altri alcuna *[omissis]*. Per TIM, la previsione dell'esclusiva di rifornimento da FiberCop costituisce la garanzia di una continuità di approvvigionamento di servizi *wholesale* necessari alla commercializzazione dei servizi nei mercati *retail* di rete fissa.

10. Inoltre, TIM gode di una clausola della nazione più favorita (MFN) secondo la quale, nel caso FiberCop faccia offerte più convenienti ad altri operatori, per gli stessi servizi di accesso venduti a TIM, nel periodo in cui il contratto è in vigore, tali condizioni devono essere applicate anche a TIM.

11. L'MSA prevede, per i soli servizi attivi FTTH (cosiddetto VULA FTTH), una disciplina specifica relativa al prezzo, con la previsione di un meccanismo di sconti a volume. Gli sconti a volume verranno riconosciuti, a parità di condizioni, anche agli altri operatori. Lo schema di sconto è riassunto nella seguente Figura 1:

Figura 1. Meccanismo di sconto dell'MSA

[omissis]

12. In pratica, gli sconti aumentano, per ogni cliente aggiuntivo, al superamento di alcune soglie percentuali del rapporto tra linee attivate e linee attivabili, all'interno di una determinata area geografica, arrivando a un massimo di due euro a linea di sconto, rispetto al prezzo regolato da AGCOM, una volta superato il 12% di tale rapporto.

13. Infine, si segnala che la clausola 6.1.6 del Master Service Agreement stabilisce che "[omissis]".

14. In altri termini, *sub* (a), TIM dovrà attenersi all'esclusiva a favore di FiberCop e sarà *[omissis]* a rifornirsi da FiberCop per ogni *[omissis]*, una volta che l'offerta di servizi di accesso in fibra di FiberCop comincerà a essere disponibile in una determinata area, dove TIM compra il servizio di accesso da *[omissis]*. Inoltre, TIM e FiberCop dovranno, ai sensi di quanto previsto *sub* (b), negoziare un piano per *[omissis]* anche le linee già attive sulla *[omissis]*.

15. Circa infine la valorizzazione dei diritti IRU concessi da FiberCop a TIM su fibre dedicate nell'ambito dell'operazione di cessione della rete fissa di TIM, FiberCop ha sottolineato che la cessione dei suddetti IRU non è stata a *[omissis]* bensì valorizzata sottraendo dal prezzo di acquisto offerto da FiberCop per la rete il valore attribuito a tali IRU. In pratica, in cambio di questi IRU, TIM avrebbe ricevuto un valore *[omissis]* per la cessione della rete.

III. VALUTAZIONI

a. I mercati interessati

i. Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

16. FiberCop opererà nel mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa. Tale mercato è individuato dalla domanda e dall'offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, forniti mediante

l'utilizzo di portanti fisiche in rame, in fibra ottica e *wireless* (FWA). In particolare, FiberCop fornirà servizi di accesso alla rete, attivi e passivi. Sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa sono commercializzati degli *input* necessari per predisporre un'offerta di servizi di telecomunicazioni fisse rivolta alla clientela finale, nella misura in cui non è possibile servire la clientela finale senza disporre di un accesso alla rete locale.

17. Attualmente, l'offerta di servizi di accesso è espressa principalmente da tre operatori (FiberCop, Open Fiber e Fastweb). Considerando il mercato nella sua intera estensione merceologica e geografica, quindi comprensivo di servizi passivi e attivi e tenuto conto di tutte le tecnologie di rete (rame, fibra-rame, fibra, FWA), FiberCop detiene una posizione di *leadership*:

Tabella 1. Quote di mercato servizi di accesso all'ingrosso (totale, in valore)

	2021	2022
FiberCop	[70 – 75]%	[65 – 70]%
Open Fiber	[15 – 20]%	[20 – 25]%
Fastweb	[5 – 10]%	[5 – 10]%

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati dell'AGCOM

18. Sotto il profilo geografico rileva considerare che FiberCop è presente con la sua offerta sull'intero territorio nazionale, con diverse tecnologie di accesso. Anche l'MSA è valido per tutto il territorio nazionale. Per tali ragioni, la valutazione concorrenziale del suddetto accordo appare poter essere svolta con riferimento all'intero ambito nazionale. Purtroppo, considerato che le dinamiche concorrenziali mostrano alcuni elementi di peculiarità in relazione ad ambiti territoriali sub-nazionali, dei quali AGCOM ha tenuto conto nel più recente intervento di analisi dei mercati³, allo stato non appare potersi escludere che tale disomogeneità venga in rilievo anche nella valutazione degli effetti dell'accordo qui in esame.

19. Come anticipato, in seguito alla cessione delle infrastrutture di rete fissa, TIM non è più presente nell'offerta di servizi di accesso all'ingrosso, dato che è ora passato dal lato della domanda.

20. Gli operatori di telecomunicazioni necessitano di *input* di rete sia nel caso intendano servire soltanto la clientela residenziale sia nel caso in cui indirizzino la propria offerta ai clienti aziendali e alla Pubblica Amministrazione. La Raccomandazione della Commissione⁴ sui mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* distingue i servizi di accesso in due mercati:

- Mercato 1 dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa;
- Mercato 2 dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso.

21. Nel mercato 1, in sintesi, rientrano i servizi di accesso a capacità condivisa, adoperati soprattutto per servire la clientela residenziale. Nel mercato 2, invece, sono offerti i rilegamenti, con portanti in rame o in fibra, sia passivi sia attivi, con capacità dedicata, utilizzati per rilegare le sedi utenti dei clienti aziendali.

22. Nel mercato 2 dell'accesso, rispetto al mercato 1, vi è una maggiore dinamica competitiva. Negli anni, infatti, alcuni operatori hanno realizzato delle reti di collegamenti dedicati di proprietà alternative a quella *incumbent*. In ogni caso, FiberCop è ancora l'operatore *leader* di mercato nella maggiore parte del territorio nazionale:

Tabella 2. Quote di mercato (con autoproduzione) nel mercato 2

	2021	2022
FiberCop	59,1%	58,3%
Fastweb	21,3%	17,0%
WindTre	9,7%	12,0%
Colt	5,0%	3,6%
Altri	4,9%	9,0%

Fonte: Tabella V. 14 del Documento V della delibera AGCOM n. 114/24/CONS⁵.

³ [Cfr. Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/24/CONS del 30 aprile 2024.]

⁴ [Cfr. Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione del 18 dicembre 2020 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.]

⁵ [Le quote sono riferite al cosiddetto "mercato 2B" come definito da AGCOM nella sua delibera di analisi dei mercati di accesso alla rete fissa n. 114/24/CONS. È compreso l'intero territorio nazionale fuorché le città di Milano, Torino, Barletta, Cornaredo e Basiglio che invece compongono il "mercato 2A" (comuni con assenza di condizioni per l'imposizione di obblighi regolamentari). In questi comuni, quindi, FiberCop non presenta una posizione competitiva di significativo potere di mercato e, complessivamente, la dinamica concorrenziale è più accentuata e matura, con FiberCop che detiene una quota di circa il 25% nel 2022 e Fastweb del 15%. La

ii. I mercati dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio di rete fissa

23. A differenza di FiberCop, TIM è attiva dal lato dell'offerta nel mercato a valle dei servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio. Pertanto, l'intesa deve essere valutata alla luce dei possibili effetti sulla concorrenza anche con riferimento a tale ambito. Al riguardo, benché la valutazione concorrenziale dell'accordo in esame appaia poter essere condotta anche con riferimento alla posizione di TIM nel più ampio contesto di mercato, relativo all'offerta complessiva di servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio, si ricorda che nei suoi precedenti⁶ l'Autorità ha definito tre distinti mercati a seconda delle caratteristiche specifiche della domanda: (i) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la clientela residenziale; (ii) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la clientela affari; (iii) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la Pubblica Amministrazione. In tutti i mercati individuabili in funzione del tipo di clientela, TIM è l'operatore principale.

24. TIM attualmente detiene sulle linee attive complessive la quota più elevata, pari al 38,9%:

Tabella 3. Quote di mercato in linee attive dei servizi al dettaglio

Linee per operatore	03/2024 (%)
TIM	38,9
Vodafone	15,8
Wind Tre	14,3
Fastweb	13,3
Tiscali	3,4
Eolo	3,3
Sky Italia	3,3
Altri	7,6

Fonte: Osservatorio sulle comunicazioni di AGCOM, marzo 2024.

25. Le condizioni in cui si svolge il confronto concorrenziale appaiono omogenee anche nei mercati a valle dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio. Le offerte degli operatori presentano infatti una omogeneità a livello nazionale e non sono modulate a seconda di alcune caratteristiche della domanda in un determinato ambito locale.

b. La qualificazione della fattispecie

26. In seguito allo scorporo della rete fissa, FiberCop e TIM sono diventate due imprese indipendenti sotto il profilo azionario e proprietario, ciascuna attiva nell'offerta di servizi richiesti su mercati distinti, benché strettamente collegati. Il contratto di servizio stipulato tra FiberCop e TIM riguarda in particolare i due operatori *leader* rispettivamente del mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa e del mercato dei servizi di telecomunicazioni di rete fissa al dettaglio. Alcune previsioni dell'MSA potrebbero quindi risultare restrittive della concorrenza in entrambi gli ambiti citati, considerata la posizione competitiva espressa dalle Parti e la forza del legame contrattuale definito dall'MSA.

27. L'accordo fra le Parti volto alla regolazione dei rapporti tra le due ex divisioni interne *wholesale* e *retail* di TIM costituisce pertanto un'intesa valutabile ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

c. I profili potenzialmente restrittivi

28. In premessa, si osserva che, come richiesto dalle stesse Parti, la Decisione della Commissione⁷ non ha ritenuto accessorio rispetto alla concentrazione che ha condotto alla cessione della rete⁸ l'MSA siglato tra FiberCop e TIM.

29. In ogni caso, sembrerebbe che un accordo contrattuale tra FiberCop e TIM è necessario per entrambe le società al fine di garantire la continuità aziendale ed era necessario per consentire lo scorporo e la cessione della rete. Dal suo canto, FiberCop deve infatti potere contare su fonti di risorse in entrata per programmare e realizzare efficacemente i

suddivisione del mercato 2 è operata dal regolatore di settore soltanto in funzione della necessità di diversificare la gradazione degli obblighi regolamentari richiesti, senza che ciò conduca alla definizione di mercati geografici locali. Dati tratti dalla Tabella V.11 del Documento V della delibera AGCOM n. 114/24/CONS.]

⁶ [Cfr. da ultimo C12659 Swisscom Italia/Vodafone Italia, provvedimento n. 31320 del 10 settembre 2024.]

⁷ [Cfr. M.11386 – KKR / NETCO Decisione della Commissione di autorizzazione della concentrazione consistente nello scorporo della rete di TIM del 30 maggio 2024.]

⁸ [A tal proposito, si veda la Decisione della Commissione del 30 maggio 2024 con cui è stata conclusa la valutazione della concentrazione M11386 – KKR/NetCo, autorizzando l'operazione in fase I.]

propri piani di investimento in reti. Anche TIM ha l'esigenza di un elemento di sicurezza circa la continuità degli approvvigionamenti di servizi di rete all'ingrosso ora che non ha più una dotazione proprietaria di risorse infrastrutturali, nell'ottica di preservare il valore delle proprie offerte commerciali future nel mercato dei servizi al dettaglio.

30. Tuttavia, l'MSA presenta alcune clausole e previsioni che potrebbero risultare esorbitanti rispetto alle suindicate esigenze di continuità aziendale e, soprattutto, potrebbero condurre ad ingiustificati effetti restrittivi della concorrenza, anche alla luce dell'importante posizione concorrenziale che le Parti ricoprono ciascuna nel rispettivo mercato di competenza.

31. Quale primo fattore di preoccupazione, emerge immediatamente come la durata dell'esclusiva di fornitura a favore di FiberCop sia molto lunga, giungendo *de facto* fino a trent'anni, un tempo quindi eccessivo rispetto all'esigenza di assicurare la continuità delle forniture di servizi di accesso all'ingrosso.

32. La durata (effettiva) di trent'anni dell'esclusiva di fornitura rischia di rendere vincolato a vantaggio di FiberCop (e a detrimento delle possibilità di crescita competitiva dei concorrenti di FiberCop) circa il 40% della domanda di servizi di telefonia fissa totale. È necessario valutare se la durata dell'esclusiva idonea a non pregiudicare la concorrenza contempli un intervallo temporale inferiore a trent'anni; e questo anche in considerazione del fatto che il contratto MSA insista tra il primo operatore dei servizi di telefonia al dettaglio (TIM è il primo operatore anche nell'offerta di servizi per le clientele affari e PA, oltretutto per la clientela residenziale) e il *leader* di mercato dell'offerta di servizi di accesso all'ingrosso (FiberCop).

33. Un secondo fattore di criticità potrebbe derivare dalla previsione di sconti a volume. Se da un lato questi sconti sono offerti anche ad altri operatori su basi non discriminatorie, dall'altro lato si rileva che le soglie di quote di mercato previste dall'MSA per accedere agli sconti potrebbero essere raggiungibili solo da TIM. Rileva inoltre che, al fine di ottenere gli sconti, l'operatore dovrà scegliere un servizio di accesso attivo, il VULA FTTH, peraltro proprio nel momento in cui l'offerta di servizi passivi (Gpon e semi-Gpon) di FiberCop non è più soggetta al controllo dei prezzi con orientamento ai costi bensì soltanto a criteri di equità e ragionevolezza⁹.

34. Sul punto, si ritiene che la disponibilità di offerte di servizi di accesso all'ingrosso passivi di qualità e a prezzi competitivi costituisca un fattore che assicura un maggiore grado di concorrenza nell'intero mercato dei servizi all'ingrosso. Si osserva infatti che proprio la possibilità di approvvigionarsi di servizi di accesso passivi a prezzi concorrenziali ha ad esempio consentito a un operatore come Fastweb, negli anni, di costruire una propria offerta di servizi di accesso alla rete, prevalentemente di natura attiva, in concorrenza con TIM prima, e ora con FiberCop e Open Fiber.

35. Per tali ragioni, si ritiene necessario valutare gli effetti di una previsione contrattuale che, per un periodo di tempo così lungo, consente a TIM di beneficiare di una sensibile scontistica sugli approvvigionamenti di risorse di rete, che potrebbe essere preclusa agli operatori di minori dimensioni e ai nuovi entranti, col rischio di una sclerotizzazione del gioco competitivo nei mercati dei servizi di rete fissa al dettaglio, già strutturalmente non particolarmente vivace.

36. Inoltre, l'istruttoria potrà verificare se gli sconti a volume, nell'incentivare i principali operatori al dettaglio ad attivare ampia parte dei loro volumi di connessioni in fibra sulla rete di FiberCop, risultino idonei ad amplificare i potenziali effetti di preclusione degli sbocchi di mercato per i concorrenti di FiberCop riconducibili alla clausola di esclusiva. Allo stesso modo, è necessario procedere ad una valutazione istruttoria della previsione dell'MSA che estende automaticamente *[omissis]* a favore di FiberCop anche alle unità immobiliari *[omissis]* una volta che una tale zona sia stata coperta dalla nuova rete in fibra ottica di FiberCop. Tale previsione obbliga TIM a negoziare *[omissis]* già attestate *[omissis]*, una volta che quelle unità immobiliari sono state coperte dalla rete di FiberCop.

37. Ciò anche in relazione ai dubbi che si possono sollevare circa l'esistenza di un nesso necessario tra tale tipo di clausole, che fossilizza la libertà di scelta di TIM del fornitore *[omissis]*, e l'esigenza di assicurare la continuità dei rifornimenti e delle offerte commerciali di TIM. Tali previsioni dell'MSA potrebbero risultare idonee a comprimere indebitamente la competitività degli altri operatori attivi nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso, riservando a FiberCop per lungo tempo una significativa porzione della domanda potenzialmente contendibile di servizi di accesso alla rete.

38. Anche la clausola della nazione più favorita (MFN) di cui gode TIM potrebbe essere critica nella misura in cui dovesse comportare l'impossibilità per FiberCop di concedere delle condizioni di fornitura di accesso migliorative rispetto a quelle garantite a TIM. In tal modo, infatti, TIM potrebbe essersi assicurata un indebito vantaggio rispetto ai propri concorrenti, con la garanzia di aver sempre il minor costo di fornitura dell'accesso.

39. Infine, è necessario valutare anche le previsioni relative alla concessione di diritti IRU sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali. In effetti, TIM potrebbe usare tali diritti per trattenere indebitamente capacità produttiva e precludere l'accesso a tali infrastrutture da parte di altri operatori concorrenti che intendano servire quei clienti.

40. Pertanto, in conclusione, si ritiene che la lunga durata contrattuale del MSA e l'esclusiva di fornitura estesa anche *[omissis]* che realizzerà FiberCop, unitamente al meccanismo legante dovuto allo sconto a volume, potrebbero cristallizzare le posizioni di primazia di FiberCop e TIM nei rispettivi mercati, con rischi di *foreclosure* rispetto agli altri operatori all'ingrosso, ai quali sarebbe preclusa per lungo tempo la cospicua domanda di accessi di TIM, e vantaggi competitivi ingiustificati rispetto ai concorrenti di TIM nel mercato dei servizi al dettaglio.

⁹ [Cfr. *Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/24/CONS del 30 aprile 2024.*]

41. TIM avrebbe accesso, per tutta la durata del MSA, a livelli di prezzo dei servizi di accesso più bassi di quelli a cui potrebbero mirare gli operatori più dinamici sotto il profilo concorrenziale, ossia i nuovi entranti e gli operatori di minori dimensioni che volessero perseguire una strategia di crescita nel mercato al dettaglio ma che non hanno la provvista di clientela atta ad accedere allo stesso livello di scontistica.

42. Per tutte le ragioni sopra esposte, si ritiene che la valutazione degli effetti concorrenziali dell'MSA vada sviluppata nel contesto di un procedimento istruttorio per possibili violazioni dell'articolo 101 TFUE.

d. L'applicabilità del diritto eurocomunitario

43. Il pregiudizio al commercio all'interno dell'Unione Europea deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Secondo gli orientamenti comunitari, infatti, "gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato"¹⁰.

44. In merito, vale considerare che l'intesa in oggetto riguarda l'intero territorio nazionale in quanto suscettibile di limitare la produzione e precludere o limitare l'accesso al mercato nazionale dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa e nel collegato mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa e coinvolge operatori partecipati e controllati da soggetti di dimensione sovranazionale, anche stabiliti in altri Paesi. Pertanto, i comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri dell'Unione e potrebbero configurare violazioni dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che il descritto contratto denominato *Master Service Agreement* tra FiberCop e TIM contenga delle previsioni suscettibili di realizzare un'intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali di FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., in violazione dell'articolo 101 TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza-1 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Elia Ferrara;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza-1 di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 gennaio 2026.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

¹⁰ [Cfr. Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004 (punto 78).]